

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 16

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal *Presidente del Consiglio dei ministri*

(CIAMPI)

e dal *Ministro del tesoro*

(BARUCCI)

di concerto col *Ministro delle finanze*

(GALLO)

e col *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

(DIANA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria

Già stampato n. 1854 della XI legislatura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - È interesse dell'emittente pubblico mantenere un profilo uniforme delle scadenze del proprio debito al fine di evitare possibili pressioni al rialzo dei tassi di interesse, e quindi del costo del debito a tasso variabile, dovute alla necessità di rinnovo di titoli in periodi in cui esistano concentrazioni di titoli in scadenza particolarmente elevate.

La legge 24 dicembre 1993, n. 539 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-96), all'articolo 3, comma 5, prevede, per il 1994, un importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia ed all'estero, al netto di quelli da rimborsare, di lire 174.200 miliardi. Tale ammontare eccede di lire 30.000 miliardi il fabbisogno del settore statale di lire 144.200 miliardi, previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria, del 13 luglio 1993.

Il Ministero del tesoro, in conformità con la legge sopra indicata, potrà emettere titoli fino a lire 30.000 miliardi, i cui proventi potranno essere utilizzati per il rimborso di titoli in scadenza in anni successivi per fronteggiare periodi di particolare concentrazione delle scadenze. In particolare, il 1995 ed il 1996 sono anni in cui giungono a scadenza ammontari estremamente elevati e concentrati nel tempo di titoli, significativamente al di sopra della media.

Con la norma che si propone (articolo 1) i proventi delle emissioni di cui sopra verranno depositati in apposito conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «Fondo di accantonamento del Tesoro». Il meccanismo di remunerazione delle giacenze di questo conto da parte della Banca d'Italia è il medesimo di quello previsto per il conto denominato «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» istituito dalla legge

n. 483 del 26 novembre 1993. L'Istituto di emissione corrisponderà, quindi, su tali giacenze, un tasso d'interesse pari a quello medio-ponderato dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

* * *

È in corso di avanzata predisposizione, da parte della Banca d'Italia, una procedura che consentirà di utilizzare al più presto la rete nazionale interbancaria (SITRAD) ai fini della presentazione delle richieste di partecipazione degli operatori alle aste dei titoli di Stato.

La suindicata procedura presenta sufficienti requisiti di integrità e riservatezza, grazie all'utilizzo di chiavi bilaterali scambiate tra gli operatori ed il centro elaborativo della Banca d'Italia per l'autenticazione e la crittografia dei dati trasmessi. Premesso che la suindicata rete interbancaria garantisce un elevato livello di affidabilità, è tuttavia necessario prevedere delle procedure di *recovery* nelle aste telematiche per le diverse ipotesi di mancato funzionamento del centro operativo della Banca d'Italia, dell'intera rete SITRAD o della macchina trasferimento plichi del singolo operatore.

In quest'ultima ipotesi l'operatore, considerato il fatto che potrebbe non essere insediato nella piazza di Roma, dopo aver notificato tempestivamente le proprie difficoltà alla Banca d'Italia, potrebbe essere autorizzato ad utilizzare il fax come veicolo di *recovery*, nel rispetto dei termini fissati per la presentazione alle aste. Si aggiunge a tale proposito che sono in corso indagini per verificare la disponibilità di linee riservate o codici particolari, a maggior tutela della riservatezza dei dati trasmessi.

Tenuto conto di quanto sopra, si è predisposta la norma di cui all'articolo 2, avente carattere di urgenza, in quanto si

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prefigge di evitare disfunzioni anche di notevole incidenza nello svolgimento delle aste dei titoli di Stato.

* * *

L'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha previsto per gli interventi riguardanti le opere idriche, già in gestione da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno, che il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto legislativo, possa costituire una o più società per azioni cui affidare la gestione degli impianti idrici.

Peraltro, la citata norma dell'articolo 10 non pone espressamente alcuna deroga alle norme del codice civile in materia di società per azioni, con la conseguenza che la costituzione di una società, così come delineata dalla norma stessa, creerebbe problemi in sede di costituzione e di omologazione presso il Tribunale, discostandosi in alcuni punti dalla disciplina prevista dagli articoli 2328 e 2329 del codice civile.

Si ritiene pertanto di assolvere alle suddette esigenze con apposita norma, che deroga parzialmente alle disposizioni del codice civile e stabilisce, tra l'altro, che le azioni delle costituende società sono attribuite al Ministero del tesoro (articolo 3), riproducendo, peraltro, disposizioni già operanti nel quadro delle privatizzazioni degli enti partecipati dallo Stato.

Nell'ambito della liquidazione della Società finanziaria agricola meridionale (FINAM), società operante nei territori della soppressa AGENSUD, riveste particolare importanza ed estrema urgenza il problema delle cinque società forestali (CALFOR, LAMFOR, LUCAFOR, SARFOR, SICILFOR), quattro delle quali sono possedute al cento per cento dalla FINAM stessa che nella quinta, operante in Sardegna, possiede una partecipazione di minoranza.

In passato si è cercato di definire la posizione di queste società con il trasferimento di esse al nuovo Ministero delle risorse agricole, ambientali e forestali, ma detta sistemazione, pure sostenuta dal soprappreso Ministero dell'agricoltura, non ha

trovato attuazione. Si è ritenuta più praticabile la soluzione che vede il passaggio della gestione di dette società alle regioni interessate e contatti in tal senso sono in corso tra il commissario liquidatore della FINAM e le competenti autorità regionali.

È nel frattempo intervenuta la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la quale, all'articolo 11, comma 4, così dispone: «Le partecipazioni azionarie nelle società di forestazione controllate dalla Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) Spa in liquidazione, ente di promozione di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono trasferite al Ministero del tesoro, al quale è assegnato lo stanziamento di lire 29.300 milioni già impegnato a favore della FINAM Spa con deliberazione del Comitato di gestione della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno del 28 luglio 1992».

Va considerato poi che, successivamente, con decreto interministeriale sono state avvocate al Ministero del tesoro (Ragioneria Generale dello Stato - IGED), ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tutte le facoltà che al Ministero competono quale azionista della Società agricola meridionale (FINAM) in liquidazione.

Tale evoluzione normativa ha avuto pesanti conseguenze sulla operatività delle cinque società forestali, anch'esse in liquidazione, le quali operano sulla base di contratti, rinnovati tacitamente, con i diversi proprietari dei fondi.

I rapporti con i proprietari dei fondi, a vocazione forestale, su cui le società stesse hanno realizzato impianti di forestazione a scopo produttivo con fondi pubblici, pongono a carico delle predette società locatarie dettagliati e onerosi compiti.

È previsto infatti che le società dovranno provvedere a loro spese a custodire il fondo ed a curare la sorveglianza affinché fra l'altro vengano evitate le cause di incendio, usando ogni prevenzione quali la pulizia

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costante del sottobosco, la sorveglianza, le strisce parafuoco, le piste forestali ed ogni altro accorgimento.

Tutto questo non si concilia con i criteri di una liquidazione che impone di chiudere la gestione dopo aver realizzato gli attivi e pagato con i proventi le passività.

Si rende necessario pertanto, anche per non disperdere un patrimonio boschivo realizzato negli anni con notevoli risorse pubbliche, consentire alla liquidazione di agire in due direzioni: da un lato continuare nella gestione dei fondi boschivi sia pure entro i limiti del necessario e dall'altro accelerare il trasferimento dei contratti alle regioni interessate.

Dette iniziative presentano carattere di estrema urgenza in quanto, come ha fatto rilevare il Ministero delle risorse agricole, ambientali e forestali, si tratta di salvaguardare, nell'interesse collettivo, ingenti investimenti pubblici che, a prescindere dalle eventuali e problematiche risultanze economiche, hanno un indubbio e rilevante valore paesaggistico ed ambientale, riguardando superfici forestali molto ampie (40.000 ettari di cui 14.000 rimboschiti).

L'altro aspetto che rafforza il carattere di urgenza di un intervento legislativo è che i legali rappresentanti delle società interessate, ora i liquidatori, ai sensi degli articoli 133 e 449 del codice penale sono perseguibili penalmente qualora in caso di incendio essi non abbiano provveduto alle opere di manutenzione a tutela dei boschi. E questo è già accaduto.

Con la norma allegata si intende consentire, fino a quando non saranno finalizzati i trasferimenti dei contratti alle regioni interessate, alle società in esame di proseguire nella gestione utilizzando le risorse ancora necessarie (articolo 4).

L'articolo 30 del Regolamento per la fabbricazione e la emissione dei biglietti di

banca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, ha previsto disposizioni di contabilità speciale per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario e alle altre indennità accessorie spettanti al personale del Ministero del tesoro addetto alla vigilanza e al controllo dell'Istituto di emissione relativamente alla fabbricazione della carta filigranata per banconote, alla stampa e alla emissione dei biglietti della Banca d'Italia.

Sull'apposito conto, istituito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ai sensi del terzo comma del citato articolo 30, pervengono atti di pignoramento presso terzi per importi rilevanti, con la conseguenza che si rende impossibile la erogazione delle competenze dovute, e quindi il regolare assolvimento dei compiti da parte del personale addetto. Ciò avviene in mancanza di una norma specifica che stabilisca in proposito la inammissibilità di sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari, come è stato invece recentemente disposto, con riferimento al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Al fine di porre sollecitamente riparo alla cennata situazione, si propone di estendere l'applicazione della suddetta norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483, alla contabilità speciale di cui trattasi.

A ciò si provvede con l'accluso articolo 5.

Non viene prodotta la relazione tecnica tenuto conto che il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria.

Decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994.

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonchè in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Fondo di accantonamento del Tesoro)

1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo di accantonamento del Tesoro» destinato alla riduzione del debito dello Stato, attraverso l'acquisto o il rimborso di titoli in scadenza.

2. Al conto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro verserà un importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.

3. Sulle giacenze del predetto conto «Fondo di accantonamento del Tesoro», la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al conto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Articolo 2.

*(Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile
nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato)*

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Articolo 3.

*(Disposizioni sulle società per azioni per la gestione degli impianti idrici,
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96)*

1. Alle società per azioni previste dall'articolo 10 del decreto-legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e l'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Le azioni delle società di cui al comma 1 sono attribuite al Ministro del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale delle predette società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Articolo 4.

*(Attività delle società di forestazione controllate
dal Ministero del tesoro)*

1. Fino al termine delle operazioni di liquidazione, nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il trasferimento alle regioni dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a., in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.

2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonché per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Articolo 5.

(Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69)

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del Regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - BARUCCI - GALLO - DIANA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO